



Città di Somma Vesuviana

(Città Metropolitana di Napoli)

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25/06/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 03/11/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 01/08/2022

INDICE

PREMESSA STORICA

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Denominazione e territorio comunale
- Art. 2 Stemma e Gonfalone
- Art. 3 Principi ispiratori e obiettivi programmatici
- Art. 4 Pari opportunità
- Art. 5 Diritti di Partecipazione
- Art. 6 Festività locali

TITOLO II - ATTIVITA' NORMATIVA

- Art. 7 Statuto
- Art. 8 Regolamenti
- Art. 9 Pubblicità

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 10 Nozione
- Art. 11 Regolamento

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

- Art. 12 Richieste di informazioni, petizioni e proposte
- Art. 13 Consultazione popolare
- Art. 14 Consulte, Comitati e Conferenze

CAPO II - REFERENDUM

- Art. 15 Norme generali
- Art. 16 Casi e materie escluse dal referendum
- Art. 17 Comitato dei garanti
- Art. 18 Commissione neutra
- Art. 19 Procedura dei referendum consultivi
- Art. 20 Procedura dei referendum propositivi e abrogativi
- Art. 21 Provvedimenti a seguito del referendum
- Art. 22 Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

TITOLO IV - GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 23 Il Consiglio Comunale
- Art. 24 Consiglieri Comunali
- Art. 25 Decadenza
- Art. 26 Il Consigliere incaricato
- Art. 27 Formazione dei Gruppi consiliari
- Art. 28 La Commissione Permanente dei Capogruppo
- Art. 29 Le Commissioni Consiliari

CAPO I - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 30 Giunta Comunale
- Art. 31 Il Consigliere delegato
- Art. 32 Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 33 Il Sindaco
- Art. 34 Il Vice Sindaco

CAPO IV UFFICI COMUNALI E PERSONALE

- Art. 35 Dirigenza
- Art. 36 Incarichi a tempo determinato

TITOLO V - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 37 Procedimento amministrativo
- Art. 38 Istruttoria pubblica
- Art. 39 Regolamento sul procedimento
- Art. 40 Interventi economici

TITOLO VI - CONTABILITÀ E FINANZA

- Art. 41 Principi
- Art. 42 Programmazione economico-finanziaria
- Art. 43 Controllo di gestione
- Art. 44 La gestione del patrimonio
- Art. 45 Servizio Tesoreria
- Art. 46 I Revisori dei Conti
- Art. 47 Il Segretario e Vice Segretario Generale

TITOLO VII - I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 48 Norme generali
- Art. 49 Tariffe

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 Revisione dello statuto
- Art. 51 Entrata in vigore dello statuto
- Art. 52 Regolamenti
- Art. 53 Verifica dello statuto

PREMESSA STORICA

Somma Vesuviana, la ridente cittadina alle falde del versante settentrionale del Vesuvio, che dista circa 15 km da Napoli, sorge nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio e rappresenta, per le peculiarità storiche e naturali del territorio, una delle città di spicco di tutta l'area vesuviana. Confina con i paesi di Sant'Anastasia, Ottaviano, Brusciano, Pomigliano e Marigliano. La blasonatura dello stemma cittadino raffigura *uno scudo sannitico in campo azzurro dove risalta un monte con tre cime sormontate da tre querce con ghiande d'oro, tutto al naturale*. In araldica la corona turrata richiama il distintivo di Città; il campo azzurro simboleggia la fedeltà e la nobiltà d'animo; le tre querce secolari sono espressioni di forza e valore; il tricolle al naturale, infine, rappresenta la sua montagna. Di questa terra, ricca di storia e di memorie, si sono interessati non solo studiosi locali nel corso dei secoli, come l'abate Domenico Maione e Augusto Vitolo Firrao e specialmente nel secolo scorso, Alberto Angrisani e Ciro Romano, ma anche diversi storici, come Candido Greco, Ernesto Pontieri, Giuseppe Galasso e Giuseppe Camodeca e scienziati e geologi, come Claudia Principe, Mauro Rosi, Roberto Santacroce e Alessandro Sbrana.

Fu il console *Caio Atinio Labeone* nel 195 a.C. ad assegnare a Roma quel pezzo del territorio neutro fertilissimo alle falde del Vesuvio, dove poi sorgeranno i primi insediamenti romani e successivamente Somma. Quel territorio conteso tra Napoli e Nola si sviluppò rapidamente: il panorama incantevole, la salubrità dell'aria, la mitezza del clima, la lussureggiante vegetazione, la squisitezza dei suoi frutti, fecero di quell'insediamento una sorta di *polo di delizie* verso cui affluirono, nel corso dei secoli, regnanti Normanni, Angioini ed Aragonesi con cortigiani, nobili e patrizi, uomini di cultura e borghesi del mondo intellettuale, agrario e commerciale, per *regalarsi periodi di riposante villeggiatura*. Numerosi sono, quindi, gli insediamenti di epoca romana rinvenuti nelle nostre zone; di notevole interesse architettonico è quello relativo ai ruderi della cosiddetta *Villa di Augusto*. La villa si estende su una superficie presunta di circa 20.000 mq., prefigurando l'esistenza di un complesso costruttivo di rara grandezza e particolare pregio.

Il 3 ottobre del 1586, considerata data particolarmente significativa per la storia della città, il Conte di Trivento Giovan Geronimo d'Afflitto e il procuratore dei tre Sindaci di Somma e dei suoi casali firmarono l'istrumento di riscatto. La somma versata dall'Università per il riscatto della città dalla feudalità fu di 75.000 ducati. Tre anni dopo, nel 1589, Giovan Vincenzo Capograsso e Grandonio Piacente dettarono le nuove regole per il governo locale, *Universitas civium*, con un regio governatore, un Parlamento e tre Sindaci. Questa struttura amministrativa rimase invariata dall'epoca del riscatto della feudalità fino all'arrivo di Giuseppe Bonaparte il 30 marzo 1806; infatti, con la legge n° 131 dell'8 agosto 1806, il Parlamento Cittadino fu sostituito con un nuovo organo collegiale denominato *Decurionato*, composto di 22 proprietari locali, che possedevano una determinata rendita e scelti dalla lista degli eleggibili. La nuova struttura prevedeva la soppressione della carica del Regio Governatore e al posto dei tre Sindaci un solo Sindaco, che, oltre ad essere il legale rappresentante della cittadinanza, amministrava gli affari comunali coadiuvato da altri due amministratori chiamati 1° e 2° Eletto. Con l'Unità d'Italia l'architettura amministrativa del governo locale cambiò nuovamente assetto. La rappresentanza cittadina, stavolta, prese il nome di *Consiglio Comunale*, i componenti - venti all'epoca - venivano eletti da un ridotto numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali in base al criterio censuario e culturale. Il Sindaco, invece, amministrava il paese affiancato da un nuovo organo esecutivo denominato *Giunta Municipale*.

Gli antichi quartieri della città, *Casamale* seu Terra, *Margherita* e *Prigliano*, avevano avuto fino all'inizio dell'Ottocento anche una funzione amministrativa, nel senso che essi eleggevano i 40 deputati dell'Università, ripartendoli tra loro rispettivamente in 20 Casamale, 10 Margarita e 10 Prigliano. Ai quartieri si aggiungevano già dal 1326 gli antichi Casali che a quel tempo erano gli attuali Comuni di Sant'Anastasia, Pollena Trocchia e Massa (di Somma). Appartenevano amministrativamente a Somma anche il Casale di Pacciano, attuale frazione della Città di Pomigliano d'Arco e il quartiere di Napoli, Ponticello (Ponticelli in seguito) come attesta un altro documento della cancelleria angioina.

Il quartiere Casamale si caratterizza al suo interno per l'articolata rete di vicoli stretti e per gli edifici a cortina in pietra lavica; degni di nota sono il portale durazzesco - catalano del Palazzo Secondulfo (XV secolo), il Palazzo Sirico (XV e XVII secolo), il Palazzo Orsini e Colletta (XV e XVII secolo), la Chiesa delle Alcantarine o di Gesù Bambino (XVII secolo), la Chiesa di San Pietro di leggendaria memoria e numerosi altri caseggiati caratterizzati da elementi architettonici dei secoli scorsi, l'Insigne Collegiata (inizio XVII). Famosa anche per le sue quattro porte: Porta della Terra, Porta Piccioli, Porta del Castello e Porta Formosi.

Dopo l'emanazione del R. D. numero 941 del 23 ottobre 1862, con il quale si assegnava una nuova denominazione al Comune di Somma Lombardo, anche il Consiglio Comunale della nostra Città, con delibera del 31 ottobre 1862, chiedeva l'autorizzazione al cambiamento della propria denominazione con l'aggiunta dell'aggettivo *Vesuviano*. L'autorizzazione venne concessa con R. D. numero 1196 del 4 gennaio 1863 ed ebbe effetto con la registrazione alla Corte dei Conti del 6 aprile 1863. Con il trascorrere del tempo l'aggettivo iniziale venne tramutato nel femminile *Vesuviana* per concordanza con il nome della Città, senza che fosse intervenuto nessun decreto in merito.

Di grande impatto, per l'importanza dell'aspetto, sono i palazzi costruiti tra il cinquecento e il settecento, che sorgono sull'antica piazza del borgo e su via Casaraia come Palazzo Giusso, Palazzo Mormile Duca di Campochiaro, la Certosa di San Martino (Palazzo Principe di Gerace) e Palazzo De Felice (poi Alfano de Notaris). Fuori dalle mura della cittadina si scorgono le monumentali opere erette o ristrutturate dagli Angioini (l'Arx Summae, il Convento e Chiesa di San Domenico o San Giuseppe, la Starza Regina e la Masseria di Madama Fileppa), dagli Aragonesi (le Mura del Borgo medioevale e il Convento e la Chiesa di S. Maria del Pozzo) e da famiglie nobili (Caracciolo, Carafa, Pappacoda, Minutolo, Mormile, Filangieri, Cito, Filomarino, de Gennaro, Vitolo e così via) trasferitesi nella cittadina a seguito dei Reali (la Masseria Resina, la Masseria del Duca di Salza, e la Masseria Malatesta).

Tanti Santi protettori, inoltre, si sono succeduti nella millenaria storia del paese: San Domenico (1642), San Sebastiano (1649), Madonna del Rosario (1649), Beata Vergine di Castello (1660) e infine il glorioso San Gennaro, Vescovo e Martire (1858). Il circuito sacro del paese comprende anche il Santuario della Vergine di Castello, meta dal 1622 di un' intramontabile venerazione e di un devoto pellegrinaggio il Sabato in Albis e il Tre Maggio. Particolare attenzione merita la Chiesa di Santa Maria del Pozzo, decretata Bene Nazionale d'interesse archeologico, situata nel territorio dell'omonima frazione, la quale forma, con l'annesso convento e la cripta, un complesso di particolare interesse storico, artistico e architettonico. Di grande rilievo e ben inserito nel contesto conventuale è il *Museo della Civiltà Contadina Michele Russo*, che testimonia la ricchezza della cultura agricola locale e propone un percorso di conoscenza della realtà della zona dal tempo dei Romani ad oggi.

Accanto agli aspetti monumentali, a conferire prestigio a Somma Vesuviana sono anche le numerose manifestazioni folkloristiche e religiose-popolari che affondano le loro origini nel passato più remoto, rappresentando una forte attrazione per l'intero territorio campano. Solenne e drammatica è la *Processione della Addolorata con il Cristo Morto* che si svolge il Venerdì Santo con la presenza delle quattro confraternite laicali. Un discorso a parte merita la *Festa delle Lucerne*: una solennità extra liturgica abbinata alla festa della Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore, anche chiamata la festa della Madonna della Neve, che ripropone ogni quattro anni un antico rito agricolo – pagano propiziatorio e di ringraziamento, il cui aspetto più caratteristico è dato dalla presenza di centinaia di piccole lucerne ad olio disposte in alcune strade secondo una tradizionale e particolare coreografia.

Tra le produzioni d'eccellenza di questa generosa terra vi è l'albicocca: un frutto prelibato, localmente chiamata *crisommola*. La lavorazione del *baccalà norvegese*, ancora oggi, si intreccia parallela al paziente e faticoso lavoro dei nostri padri, che hanno sempre creduto e saputo mantenere una così nobile arte. Oggi è un vero pezzo di economia della città in continua crescita ed espansione. Infine la celeberrima uva catalanesca tanto apprezzata sin dall' antichità.

Il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, con decreto del 19 settembre 2012, su proposta del Ministero dell'Interno, ha concesso al Comune di Somma Vesuviana il *titolo di Città*, benché il 5 agosto 1752 Re Carlo di Borbone, con dispaccio della Real Segreteria per gli Affari Ecclesiastici ordinava alla Curia Nolana di dare a Somma il titolo di Città, che ab antiquo lo era stato sempre dato dalla Maestà del Principe e dalla Regal Camera di Santa Chiara. Somma Vesuviana, attualmente, è la città capofila dei sei comuni dell'area vesuviana per la gestione finanziaria e amministrativa del *Piano di Zona in Ambito Sociale*, ponendosi come collegamento logistico – amministrativo con la Città Metropolitana e la Regione Campania.

(Premessa storica redatta a cura della Commissione Toponomastica, grazie alle nuove acquisizioni storiche prodotte negli ultimi dieci anni dagli studiosi di storia locale e tenendo conto delle prime opere storiche sulla Città di Somma, tra cui quella del Maione nel 1703. Hanno collaborato l'Architetto della Santa Sede Dott. Antonio Terracciano, il prof. Domenico Parisi, la Dott.ssa Mariarca Reale e l'archivista M° Alessandro Masulli.)

TITOLO I-PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Denominazione e territorio comunale

1. Il Comune di Somma Vesuviana è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Esso comprende la parte del territorio nazionale, delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228, approvato dall'istituto Centrale di Statistica.
3. Il Comune, conformemente ai fini indicati dalla legge, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. Il Comune con decreto del 19.09.2012 del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano assume il titolo di CITTA'

Art. 2 Stemma e Gonfalone

1. Lo Stemma del Comune di Somma Vesuviana, ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su documento è costituito da tre querce su tre cime.
2. Il Gonfalone viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.
3. L'uso e la riproduzione dello Stemma per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, all'affermazione dei diritti umani e dei principi di sussidiarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza discriminazione di nazionalità, lingua, sesso, cultura, religione ed opinione politica nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce:
 - a) il rispetto della persona e dei diritti della personalità;
 - b) la tutela delle famiglie e di ogni forma di convivenza;
 - c) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia riconoscendo i bambini quali soggetti attivi della comunità e cercando di realizzare progetti inerenti a servizi, spazi e opportunità che ne favoriscano un armonico sviluppo in relazione con la famiglia, il territorio e la comunità;
 - d) la tutela dell'aggregazione sociale dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.
 - e) La realizzazione dei diritti dei disabili anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
 - f) La valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza.
3. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:
 - a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della Comunità locale;
 - b) la solidarietà della Comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
 - c) La parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, assicurando altresì l'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune;
 - d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
 - e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della Comunità, ecologicamente sostenibile;
 - f) la valorizzazione del territorio, ne garantisce la reversibilità, anche attraverso la promozione di fonti rinnovabili. Riconosce come "Bene Collettivo Primario" le risorse idriche e pertanto si impegna a preservarle integre e ad amministrarle nell'interesse pubblico;
 - g) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, l'attività sportiva e ricreativa;
 - h) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;

- i) Il Comune favorisce l'inserimento nella comunità locale degli emarginati per cultura, religione e condizione sociale, promuovendo iniziative affinché possano accedere e usufruire a pieno titolo dei servizi preposti per il benessere sociale e materiale;
 - j) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - k) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future.
4. Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggiano il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale.
 5. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessioni di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od Enti, la loro concessione è disciplinata da apposito Regolamento.
 6. Il Comune nell'ambito della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, paesaggistico ed economico, nonché per eventi di particolare rilievo può stipulare accordi di sponsorizzazione con enti, società ed associazioni;
 7. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, efficienza e pubblicità secondo le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.
 8. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.
 9. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo di intervento.
 10. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio d'informazioni e di documenti con altri Enti pubblici o con privati.

Art. 4 Pari opportunità

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione e dal Capo III della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea è istituita presso il Comune di Somma Vesuviana "Commissione Comunale per le Pari Opportunità".

La Commissione per le pari opportunità è individuata quale strumento operativo del Comune al fine di garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di adottare azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità e per favorire l'equilibrio delle rappresentanze ai sensi del vigente statuto.

A tal fine istituisce, con la partecipazione delle donne elette nel Consiglio Comunale, delle organizzazioni sindacali, datoriali, di associazioni e centri di iniziativa femminile, una commissione cittadina per le pari opportunità, competente a proporre misure ed azioni positive specificamente rivolte alle donne per garantire effettive condizioni di parità.

La disciplina relativa alla costituzione ed al funzionamento della Commissione sarà contenuta in un apposito regolamento.

Art.5 Diritti di Partecipazione

Sono titolari dei diritti di partecipazione, iniziativa, accesso ed informazione:

- a) I residenti nel territorio comunale;
- b) I cittadini italiani, stranieri, apolidi, che abbiano nel Comune il centro delle attività di lavoro o di studio.

Art. 6 Festività locali

Il Santo Patrono del Comune di Somma Vesuviana è San Gennaro. La festa patronale si celebra il giorno diciannove del mese di Settembre;

TITOLO II- ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 7 Statuto

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione Campania. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art. 8 Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza semplice, pubblicati all'albo pretorio. Al Consiglio spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati per 15 gg. all'albo comunale, ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, o diventano immediatamente eseguibili con separata e successiva deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134 com.4 del Dlgs 267/2000.

Art. 9 Pubblicità

Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, le deliberazioni, i decreti sindacali, le determinazioni dirigenziali nonché le direttive, i programmi ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune ovvero nei quali si determinano le modalità applicative di norme giuridiche, sono soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

TITOLO III- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

a) Cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche di volta in volta individuate.

4. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione ed i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 11 Regolamento

1. Il Comune **approva un regolamento per disciplinare**, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, **gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.**

CAPO I- INIZIATIVA POPOLARE

Art.12- Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, da parte di uno o più cittadini residenti, di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, presentata da almeno sessanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, presentata da almeno cento soggetti in possesso dei

requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente entro 30 giorni e rispettivamente 60 giorni se di competenza del Consiglio Comunale

Art. 13- Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. In particolare, l'Amministrazione può servirsi:

a) di consultazioni popolari;

b) di questionari;

c) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con un coinvolgimento territorialmente differenziato;

3. Il Comune prevede la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche. (cittadini, turisti, ospiti, ecc.)

4. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquecento (500) cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

6. Sono favorite forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art.14- Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali con poteri consultivi e di proposta, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

a) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

b) La promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione.

c) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;

d) la promozione dell'identità delle diverse Frazioni e delle Località del Comune

3. Il Sindaco periodicamente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO II – REFERENDUM

Art.15- Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su questioni in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune, in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Il referendum è definito:
 - a) **consultivo** quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b) **propositivo** quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;
 - c) **abrogativo** quello avente ad oggetto l'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta; qualora, prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole e vincolante del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia; la richiesta di referendum abrogativo è proposta con le stesse regole previste nella lettera precedente;
 - d) **"confermativo"** quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
4. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. I referendum propositivi e abrogativi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento del totale degli elettori del Comune;
6. I referendum consultivi, propositivi e abrogativi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non inferiore al 30 per cento;
7. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E.
9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Art. 16- Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.
2. Non è consentita la presentazione di più di 3 (tre) quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che

prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;

j) gli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli organi di governo;

Art. 17- Comitato dei garanti

1. Ad inizio legislatura, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente.

2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi, abrogativi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 18- Commissione neutra

1. Per ciascuna consultazione referendaria, dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei garanti, è istituita una Commissione neutra formata da tre componenti, di cui il Presidente scelto dalla Giunta comunale, tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale, un membro designato dal gruppo di maggioranza e uno dal/i gruppo/i di minoranza; in caso di referendum propositivo o abrogativo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal comitato promotore.

2. Il Presidente della Commissione neutra, al fine di predisporre il materiale informativo relativo ai quesiti referendari con le più ampie garanzie di imparzialità, pubblica un avviso all'albo telematico con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto che abbia i requisiti per partecipare alle consultazioni referendaria, di osservazioni in relazione ai quesiti referendari. La raccolta e la pubblicazione di tali contributi può essere effettuata anche avvalendosi di strumenti informatici.

3. La Commissione neutra redige una relazione che dia conto degli orientamenti espressi, delle relative motivazioni nonché delle spiegazioni offerte dal comitato promotore e dai rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare. Tale relazione, anche a fini di sinteticità, chiarezza e comprensibilità espositiva, è redatta in forma schematica o per punti; resta salva la possibilità di pubblicare – anche on-line – ulteriori contributi sul tema oggetto di referendum.

4. I contenuti della relazione sono insindacabili.

Art. 19- Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.

2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data del referendum.

3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Art. 20- Procedura dei referendum propositivi e abrogativi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
8. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.
9. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
10. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.
11. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo prodotto dalla commissione neutra con l'indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum.
12. Il risultato è approvato, in via definitiva, dal Comitato dei garanti sulla base dei 18 verbali delle operazioni di voto e trasmette immediatamente tale decisione al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

Art.21- Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Art. 22- Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.

2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi e abrogativi.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
4. Il referendum confermativo può avere ad oggetto anche singole parti delle modificazioni statutarie. Qualora vi siano una pluralità di richieste referendarie aventi oggetti differenti, all'elettore sono posti dei quesiti autonomi.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. Se il quesito riguarda tutte le modifiche proposte, esso ha effetto sospensivo in relazione a tutta la deliberazione di approvazione delle modifiche, comprensiva anche delle parti costituenti adeguamento a norme di legge; se riguarda, invece, singole parti modificate, l'effetto sospensivo riguarda unicamente le modifiche statutarie oggetto del quesito stesso. Analogamente, in esito al referendum, nel caso di mancata conferma delle modificazioni gli effetti si producono, rispettivamente, in capo alla deliberazione di approvazione delle modificazioni ovvero alle singole modifiche che sono state oggetto di referendum. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino Ufficiale della regione. Della mancata presentazione di richieste di indizione del referendum confermativo presentate entro il termine stabilito dalla legge regionale è data notizia all'albo pretorio e sul sito istituzionale.
7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.
8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.
9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

Titolo IV GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art- 23 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha potestà deliberativa in ordine agli atti fondamentali del Comune, individuati dalle leggi statali e regionali; delibera, inoltre, in ordine alle richieste od alle ammissioni di consultazioni popolari e di referendum.
2. Le attribuzioni sono svolte dal Consiglio Comunale in conformità ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nel regolamento.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Europea, Regionale e dell'Area Metropolitana.
4. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema stabilito da legge della Repubblica ed ha autonomia organizzativa e funzionale.
5. Il deposito delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato da una dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale cui le liste e i candidati intendono vincolarsi, debitamente sottoscritta dai candidati stessi.
6. La dichiarazione preventiva di spesa a cura del segretario comunale viene affissa all'albo pretorio del Comune e vi rimarrà fino alla data della elezione.
7. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i soggetti di cui al comma quarto presentano al segretario comunale il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che viene affisso all'albo pretorio per la durata di giorni trenta.
8. Ogni elettore può prendere visione dei documenti di cui al comma precedente.

9. Il Consiglio Comunale è convocato per la prima seduta dal Sindaco ed è presieduto dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.

10. Il Consiglio Comunale nella prima seduta subito dopo la convalida dei Consiglieri elegge fra i propri componenti, con successive e separate votazioni, per appello nominale, il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio, uno eletto tra i Consiglieri di maggioranza ed uno eletto tra i consiglieri di minoranza, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati per legge. Qualora nella prima votazione nessun candidato riporta tale risultato, si procede, nella stessa seduta, a successive votazioni e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

11. Il Presidente assume la carica dopo la proclamazione del risultato della votazione da parte del Consigliere Anziano.

12. La carica del Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo Consiliare.

13. I Vice Presidenti del Consiglio, eletti con le stesse modalità di cui al c. 10, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

14. Il Presidente, i Vice Presidenti del Consiglio, e il Consigliere Anziano ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti previste dallo Statuto, una volta eletti, costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Esso, convocato dal Presidente del Consiglio, ha il compito di programmare i lavori del Consiglio nell'arco di un tempo determinato e svolge, altresì, l'attività preparatoria ed istruttoria nelle materie di cui all'art. 42, comma 2°, letta) del T.U. n° 267/00.

15. Dopo 24 mesi dall'inizio della Consiliatura si provvede alla ricostituzione (o rinnovo) dell'Ufficio di Presidenza, con la rielezione o conferma dei suoi componenti che avviene con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

16 Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti del Consiglio possono essere oggetto di sfiducia da parte del Consiglio Comunale per motivi istituzionali. Tale procedura è promossa da 10 Consiglieri assegnati e deve contenere l'esposizione dei motivi che la supportano.

17. In tal caso assume la Presidenza il Consigliere Anziano, ove la suddetta proposta riguardi entrambi o sia stata sottoscritta anche dai Vice Presidenti o dal Presidente del Consiglio, se essa riguardi i Vice Presidenti.

18. Quando la proposta è approvata, il Consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio ed avvia contestualmente le procedure per la nomina di un nuovo Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio, con le modalità di cui al punto 10.

19. La sfiducia del Presidente: non determina la cessazione dalla carica dei Vice Presidenti. In tal caso peraltro, il Vice Presidente vicario mantiene la Presidenza della seduta sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

20. Ove il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio cessino dalla carica per dimissioni od altro motivo diverso da quello della sfiducia, il Consiglio avvia le procedure di sostituzione entro 20 giorni, ai sensi del presente articolo.

21. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal presidente secondo le norme del regolamento.

22. Il presidente formula l'ordine del giorno attenendosi agli argomenti proposti dal Sindaco e tenuto conto degli argomenti proposti dai Consiglieri Comunali.

23. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente e dei Vice Presidenti gli stessi adempimenti sono assolti dal consigliere anziano.

24. Le convocazioni del Consiglio Comunale sono idoneamente pubblicizzate in riferimento al luogo ed al tempo in cui si terranno le sedute.

Art.- 24 Consiglieri Comunali

1. Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalle legge.

2. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento, designando per ciascun gruppo un capo-gruppo. La designazione viene comunicata al Presidente, al Sindaco e al Segretario comunale.

3. Il regolamento disciplina il diritto e le prerogative dei consiglieri nonché le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco.

Art. 25 Decadenza

1. I consiglieri comunali che non intervengono a cinque sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la dichiarazione di decadenza.
4. L'iscrizione all'ordine del giorno è notificata all'interessato almeno quindici giorni prima della discussione e lo stesso può presentare le proprie controdeduzioni scritte fino al momento dell'apertura del dibattito.

Art. 26- Il Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può con atto motivato affidare a singoli Consiglieri comunali incarichi speciali su specifiche materie.
2. Il regolamento interno del Consiglio comunale disciplina l'affidamento e lo svolgimento degli incarichi speciali affidati a singoli Consiglieri comunali.

Art. 27- Formazione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero, formano un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che intenda appartenere ad un Gruppo consiliare diverso da quello della lista in cui è stato eletto, lo comunica al Presidente del Consiglio comunale, allegandola dichiarazione scritta di accettazione da parte di un nuovo Gruppo consiliare.
3. Se uno o più Consiglieri comunali decidono di recedere dal proprio Gruppo consiliare senza confluire in alcuno dei Gruppi esistenti, andranno a costituire un unico gruppo, definito Gruppo misto, a meno che, in numero non inferiore a tre, non dichiarino di costituirsi in Gruppo con una distinta qualificazione politica. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata alla accettazione da parte di chi compone già tale Gruppo.
4. Il Gruppo consiliare costituito con distinta qualificazione politica con le modalità di cui al comma 3, non può essere comunque costituito da un numero di componenti inferiori a tre.
5. Se durante il mandato la Lista in cui i Consiglieri sono stati eletti modifica la denominazione politica, gli stessi Consiglieri possono modificare anch'essi, con l'accordo di tutti i componenti, la denominazione del proprio Gruppo.

Art.- 28 La Commissione Permanente dei Capigruppo

1. La Commissione permanente dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale, dai Vicepresidenti del Consiglio comunale, dai Capigruppo consiliari, ovvero dal Vice Capogrupo o da altri Consiglieri Comunali delegati dai Capigruppo.
2. La Commissione permanente dei Capigruppo rappresenta politicamente il Consiglio comunale nei rapporti con istituzioni, associazioni ed enti rappresentativi delle diverse realtà sociali ed economiche presenti sul territorio.
3. La Commissione permanente dei Capigruppo:
 - a) concorre con il Presidente del Consiglio comunale a definire la programmazione dell'attività consiliare;
 - b) esamina le proposte di revisione ed aggiornamento dello statuto comunale e del regolamento interno del Consiglio comunale e, in via concorrente con altre Commissioni consiliari, le proposte di adozione ovvero di modifica di regolamenti comunali;
 - c) decide sulla applicazione e l'interpretazione dello statuto comunale e del regolamento interno del Consiglio comunale.
4. la commissione permanente dei Capigruppo si esprime con voto ponderato.

5. il regolamento interno del Consiglio comunale disciplina il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori della Commissione permanente dei Capigruppo.

Art. 29- Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce ad inizio consiliatura almeno sei Commissioni consiliari permanenti con competenza per materia e può istituire Commissioni Consiliari d'indagine fissando il termine del loro mandato. Esse sono elette dal Consiglio comunale con voto limitato.
2. La composizione, la durata, la competenza e l'importo del gettone di presenza delle Commissioni consiliari sono determinate dalla deliberazione consiliare di loro istituzione.
3. Le materie della trasparenza amministrativa, della partecipazione ed informazione, della pari opportunità e della vigilanza sulla gestione dei servizi sono in ogni caso attribuite ad una o più commissioni consiliari.
4. Le commissioni consiliari si riuniscono in sede consultiva e referente.
5. Il regolamento interno del Consiglio comunale disciplina ogni altro aspetto connesso alle Commissioni consiliari.
6. Ogni Consigliere comunale ha diritto di partecipare almeno ad una commissione consiliare, l'assenza ripetuta ed ingiustificata per un numero di commissioni pari a 6 determina la decadenza.
7. Le commissioni consiliari saranno composte da quattro componenti. La cui presidenza verrà votata dai membri della commissione attraverso il metodo del voto ponderato.

CAPO II- LA GIUNTA COMUNALE

Art.30- Giunta Comunale

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio comunale e non rientranti nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei Dirigenti comunali.
2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori tra i quali è scelto il Vice Sindaco, secondo la legge vigente (L.191/2009 mod.L.42/2010 e circolare n.2915 del 18.02.2011 Ministero degli interni e legge 56/2014).
4. il Sindaco nella nomina degli assessori comunali è tenuto a garantire la rappresentanza di genere.
5. il Sindaco definisce l'ordine del giorno delle riunioni della Giunta comunale, le convoca e le presiede.
7. La Giunta comunale si riunisce, di norma, in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei voti.
8. i verbali delle riunioni della Giunta comunale sono consultabili da tutti i Consiglieri comunali e, fatti salvi gli atti ad accesso generalizzato, dai soggetti interessati secondo quanto previsto dal regolamento comunale sull'accesso.
9. il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica se il Consiglio comunale approva una mozione motivata di sfiducia.

Art. 31- Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco può affidare, a Consiglieri comunali deleghe su specifiche materie.
2. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale.
3. La nomina prevede un termine di scadenza.
4. Il Consigliere comunale delegato può partecipare alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
5. il Consigliere comunale delegato si avvale, nell'espletamento del proprio mandato, della collaborazione della struttura comunale.

Art. 32 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati.

2. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che non siano previste maggioranze speciali dalle leggi o dal presente statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6.1 verbali delle sedute sono formati dal presidente e dal segretario.

Capo III- II SINDACO

Art. 33- Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è garante del rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, è il capo dell'Amministrazione, è membro del Consiglio comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici alla esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
3. Il Sindaco promuove e coordina l'attività della Giunta comunale,
4. Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue attribuzioni ed degli atti di sua competenza, ad uno o più assessori o consiglieri comunali. Delle deleghe rilasciate deve essere fatta comunicazione al consiglio e agli organi previsti.

Art. 34- Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Capo IV – UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art. 35 Dirigenza

1. Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere, nei limiti previsti dalla normativa, posti di qualifica dirigenziale, che saranno disciplinati dallo stesso regolamento.
2. Secondo i generali principi di buon funzionamento dell'organizzazione comunale, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, il personale dirigente svolge tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, connessi all'attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita, per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli Organi di direzione politica dell'Ente.
3. Ogni dirigente opera anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.

Art. 36 Incarichi a tempo determinato

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato.

Titolo V- Il Procedimento Amministrativo

Art. 37- Procedimento amministrativo

1. l'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da Regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 38- Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del comune.
3. Con regolamento il comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 39- Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

Art. 40- Interventi economici

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Titolo VI- Contabilità e Finanza

Art. 41- Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali.
2. Il comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 42- Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.

2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
3. La Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.

Art.43- Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:
 - a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 - b) rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati.
3. Il segretario comunale e i responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendendo alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
4. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Art.44- La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. Essi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. I beni patrimoniali disponibili sono alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
4. Con regolamento possono determinare le modalità di attuazione del presente articolo.

Art.45- Servizio Tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 46- I Revisori dei Conti

1. I revisori dei conti svolgono le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune. Sono nominati dal Consiglio Comunale dietro procedure disciplinate dal decreto del Ministro dell'Interno n.23 del 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.03.2012, n.67 con cui è stato istituito l'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

Alle prefetture è stato affidato il procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori mediante sistema informativo standardizzato reso disponibile dal Ministero dell'interno

Svolgono i compiti e le funzioni di cui agli art. 234-241 del Dlgs. 267/2000

2. Il sindaco può richiedere la presenza dei revisori dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. I revisori dei conti possono comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

ART. 47 Il Segretario e Vice Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, può nominare uno o due Vicesegretari con il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti e previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Qualora vengano nominati due Vice Segretari, il Sindaco individua fra essi il Vice Segretario cui spetta la funzione vicaria.

Titolo VII- I servizi pubblici

Art.48-Norme generali

1.Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritarie che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi dalla comunità, dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi, della valorizzazione e tutela della vita e della dignità delle persone.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. La funzione di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 49- Tariffe

1.L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2.Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) Servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio.

b) In ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

5. L'intervento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Titolo VIII- Disposizioni finali e transitorie

Art.50-Revisione dello statuto

1.Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il procedimento stabilito dalla D.Lgs.267/2000 art.6 comma IV. Il procedimento per le modifiche allo Statuto deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo.

3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

4. L'iniziativa della revisione dello statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta, ad almeno due Consigli circoscrizionali e, con le modalità previste dalla legge

Art. 51-Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché sia inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art.52- Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e del presente statuto

Art.53- Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per procedere alla verifica circa la sua applicazione ed eventualmente alla sua revisione.
2. La sessione per la verifica è preceduta dalla consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti e dalla più ampia informazione ai cittadini.